



A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

QUADERNO D'ONERI

***SERVIZIO NOLEGGIO
INTEGRATO A LUNGO TERMINE
VEICOLI SENZA CONDUCENTE
PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO ASA SpA***



INDICE

Art. 1. Oggetto del contratto	3
Art. 2. Durata del contratto - Rinnovo - Riscatto	3
Art. 3. Canone mensile e riparametrazione	3
Art. 4. Garanzia definitiva	3
Art. 5. Documenti facenti parte del contratto	4
Art. 6. Cambio di modello e/o restyling in corso di fornitura	4
Art. 7. Entità e caratteristiche dei veicoli oggetto di noleggio	5
Art. 8. Allestimenti e dotazioni da fornire ed installare sui veicoli	5
Art. 9. Servizi di localizzazione per la gestione della flotta mediante dispositivi telematici satellitari	7
Art. 10. Servizio di manualistica e reportistica	8
Art. 11. Tempi di consegna e penali	9
Art. 12. Modalità di consegna dei veicoli: verbale e tessera riconoscimento	10
Art. 13. Dotazioni elettriche-elettroniche da installare sui veicoli	11
Art. 14. Permessi per transito in ZTL e gestione delle sanzioni amministrative	11
Art. 15. Oneri a carico di ASA SpA	11
Art. 16. Oneri a carico del Locatore	12
Art. 17. Servizio di assistenza	14
Art. 18. Tempi massimi di intervento	15
Art. 19. Servizio di coperture assicurative e gestione sinistri	15
Art. 20. Riparazioni di carrozzeria a seguito di sinistri	17
Art. 21. Soccorso stradale	18
Art. 22. Sostituzione dei veicoli	18
Art. 23. Restituzione anticipata	19
Art. 24. Eccedenze chilometriche	20
Art. 25. Riconsegna veicoli a fine contratto	20
Art. 27. Pagamenti e Cessione del credito	20
Art. 28. Subappalto	21
Art. 29. Modifiche del contratto	21
Art. 30. Risoluzione del contratto	22
Art. 31. Recesso dal contratto	22
Art. 33. Responsabilità amministrativa	22
Art. 34. Whistleblowing	23
Art. 35. Norme in materia di protezione dei dati personali	23
Art. 36. Collegio consultivo tecnico	24
Art. 37. Foro competente	24



Art. 1. Oggetto del contratto

L'oggetto del presente appalto è la locazione senza conducente di veicoli, nuovi di fabbrica e pronti per l'utilizzo su strada, con sistema di noleggio integrato a lungo termine ivi compresi servizi accessori come di seguito specificati.

I veicoli oggetto di noleggio della presente gara di Appalto sono destinati ad ASA SpA. Eventuali ordini, attualmente non stimabili, da parte di società del Gruppo, potranno essere emessi, previa autorizzazione di ASA SpA, per i noleggi incrementativi previsti all'Art. 26 del Quaderno d'oneri (fino al raggiungimento di un quinto dell'importo contrattuale).

Le Società del Gruppo sono le seguenti: CORNIA MANUTENZIONI SRLU; SINTECNO SRL; GIUNTI CARLO ALBERTO srl.

Art. 2. Durata del contratto - Rinnovo - Riscatto

La durata del contratto è fissata in 60 mesi.

I termini contrattuali decorrono dall'effettiva consegna dei singoli veicoli oggetto del noleggio.

ASA SpA si riserva la facoltà di avviare **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.

ASA SpA può richiedere per iscritto, entro giorni 30(trenta) dalla data di scadenza del contratto, di rinnovare lo stesso per un periodo di tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza contrattuale, per tutti i veicoli o solo per alcuni; in tal caso il canone può essere aggiornato in base al più recente tasso di inflazione ISTAT.

Per i veicoli che saranno oggetto di rinnovo, il monte chilometrico sarà riparametrato in proporzione al chilometraggio contrattuale iniziale, che è diversificato per veicolo.

La mancata riconsegna del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre il termine di 15 giorni, di cui all'art. 25 del presente Quaderno d'oneri, non può essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

Con riguardo ai singoli automezzi, ASA SpA si riserva la facoltà di riscatto al termine della durata contrattuale, compreso eventuali periodi di proroga. In tal caso richiede per iscritto, entro giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza del contratto/proroga, la quotazione del veicolo usato. Il Locatore deve inviare la quotazione del veicolo/i entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta. Nel caso in cui ASA SpA intenda procedere all'acquisto, deve dare comunicazione per iscritto entro giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza del contratto/proroga.

ASA corrisponderà la quota canone per i giorni di detenzione del veicolo oltre la scadenza, fino alla data di messa a disposizione del veicolo per perizia e ritiro.

Art. 3. Canone mensile e riparametrazione

Il canone di ciascun veicolo deve rimanere invariato per tutto il periodo di noleggio.

ASA S.p.A. si riserva comunque la facoltà di richiedere al Locatore la riparametrazione dei canoni, in relazione alle sostanziali variazioni delle percorrenze chilometriche.

La variazione del canone deve comunque riguardare esclusivamente i veicoli interessati dalla riparametrazione.

Art. 4. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, il Locatore costituisce una garanzia, denominata Garanzia Definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Locatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del suddetto articolo. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in



caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

ASA SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento con escussione della garanzia provvisoria e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASA SpA.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 5. Documenti facenti parte del contratto

I documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'ordine/contratto, oltre l'Offerta Economica ed il presente Quaderno d'Oneri, sono:

- l'Allegato A, contenente l'Elenco dei veicoli oggetto di noleggio;
- l'Allegato B, contenente le Specifiche tecniche per Sezioni richieste per ciascuna tipologia di veicolo;
- l'Allegato C, contenente le Specifiche tecniche per le diverse tipologie di Allestimento.
- lo Schema di Progetto, per le diverse tipologie di allestimento previste, presentato dal Locatore come da art.8 del presente Quaderno d'Oneri, in conformità dell'Allegato C.

Art. 6. Cambio di modello e/o restyling in corso di fornitura

In caso di cessazione produttiva e/o di restyling da parte delle Case Costruttrici, di modelli di veicoli individuati dagli Allegati al presente Quaderno d'oneri, il Locatore è tenuto ad informare tempestivamente ASA SpA, ed a proporre dei modelli di veicoli alternativi, al fine di rispettare i tempi di consegna previsti dall'art. 11 del presente quaderno d'oneri.

Nel caso in cui il cambio di modello avvenga a seguito della presentazione dell'offerta economica e preveda un aumento ufficiale di listino della casa madre superiore al 3% (da calcolarsi in base allo stesso livello di allestimento), il Locatore può richiedere un aumento del canone di noleggio mensile fino ad un massimo del 7% (escluso I.V.A.).

ASA SpA ha la facoltà di decidere se accettare la richiesta di aumento o eventualmente escludere dalla fornitura i veicoli interessati dal cambio di modello/restyling, senza che questo possa comportare nessuna richiesta di risarcimento economico.

Qualora, a causa del cambio di modello, non sia possibile rispettare il termine di consegna previsto, il Locatore è tenuto a darne comunicazione per iscritto ad ASA SpA, non appena a conoscenza dell'impedimento. Nella stessa comunicazione deve essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non può eccedere i 100 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.

Successivamente alla comunicazione dell'impossibilità di rispettare i termini di consegna, il Locatore è tenuto a consegnare il prima possibile, un veicolo della stessa categoria ed allo stesso canone di quello ordinato (**preassegnazione iniziale obbligatoria**).

Qualora si trovi nell'impossibilità di consegnare in preassegnazione iniziale obbligatoria un veicolo della stessa categoria di quello oggetto dell'ordine/contratto, il Locatore deve concordare con ASA SpA la consegna di un veicolo atto a svolgere le funzioni proprie di quello originariamente ordinato (**veicolo sostitutivo temporaneo**).

La mancata consegna del veicolo in preassegnazione iniziale obbligatoria, o del veicolo sostitutivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi, salvo adeguata motivazione, comporta a discrezione di ASA SPA l'addebito al Locatore delle penali per ritardo consegna, previste dall'art. 11 del presente quaderno d'oneri.

I veicoli in preassegnazione iniziale obbligatoria, o i veicoli sostitutivi, possono avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma devono avere coperture assicurative RCA, Infortuni conducente, furto, Kasko Integrale (queste ultime due anche in regime di autoassicurazione) senza applicazione di alcuna franchigia a carico di ASA SpA.



I veicoli in preassegnazione iniziale obbligatoria, o veicoli sostitutivi, possono essere eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio. In tal caso il Locatore intrattiene con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare ASA SpA da ogni onere.

Il canone mensile, o frazioni di esso in base ai giorni di utilizzo, decorre dal giorno del ritiro del veicolo ed è corrisposto al Locatore nella misura indicata nella Scheda Offerta Economica, anche se il veicolo consegnato è stato reperito presso altra società di noleggio.

Si precisa che per il veicolo in preassegnazione e per il veicolo sostitutivo temporaneo non è obbligatoria la presenza di allestimento.

Art. 7. Entità e caratteristiche dei veicoli oggetto di noleggio

Il Locatore deve fornire, con il sistema di noleggio integrato a lungo termine, i veicoli elencati di cui all'Allegato A, le cui caratteristiche tecniche risultano dettagliate per Sezioni, in ragione della tipologia del veicolo, nell'Allegato B, entrambi parte integrante dell'ordine/contratto.

Nell'Allegato A sono indicati:

- n° progressivo;
- classificazione veicoli (autovettura o autocarro);
- n° di sezione, riferibile all'Allegato B contenente le specifiche tecniche richieste per ciascun veicolo;
- le percorrenze chilometriche, per ciascun veicolo, richieste per l'intera durata contrattuale;
- il tipo di alimentazione (nel caso di veicoli Plug-In è prevista la doppia alimentazione Benzina - elettrica);
- tipologia di allestimento, ove richiesto.

Tutti i veicoli oggetto del noleggio devono essere di colore **BIANCO**.

Tutti i veicoli oggetto del noleggio devono essere conformi alle normative europee e guidabili con patente di categoria "B".

La fornitura si intende comprensiva, per ognuno dei suindicati veicoli, di quanto di seguito specificato:

(N.B. I veicoli saranno accettati solo se consegnati regolarmente funzionanti e provvisti di tutte le dotazioni ed accessori previsti per le varie categorie ed allestimenti).

-Tutti i veicoli oggetto del presente appalto dovranno essere dotati di n° 3 (TRE) chiavi con telecomando (dotate di opportuna codifica), + ulteriori chiavi per chiusure di sicurezza + cassette accessori (vedasi allestimento);

-tappetini in gomma;

-catene da neve di idonea misura (o in alternativa pneumatici invernali "M+S");

-attrezzi e segnalatori di emergenza;

-kits lampade di scorta;

-giubbetti rifrangenti conformi DM 30/12/2003;

-estintori (per quanto richiesto nella descrizione veicoli/allestimento).

Art. 8. Allestimenti e dotazioni da fornire ed installare sui veicoli

Tutti i veicoli individuati nelle Sez. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 (cassone con gru), devono essere dotati di allestimento, come riportato nelle apposite schede descrittive, di cui all'Allegato B del presente quaderno d'oneri.

Per la Sezione 12 è previsto l'allestimento con cassone fisso, gru con radiocomando e verricello.

Nell'Allegato C si riportano le specifiche di massima, che dovranno essere ottimizzate a seguito dell'individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli oggetto di noleggio.

L'allestimento si intende comprensivo della fornitura dei componenti come successivamente descritti, dei fissaggi a parete ed a pavimento, del montaggio a regola d'arte, dei collaudi, delle certificazioni e degli eventuali aggiornamenti delle carte di circolazione che si rendano necessari in conformità al C.d.S. e del programma manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono state individuate le tipologie di allestimento standard, denominate "Tipo 1", "Tipo 2", "Tipo 3", "Tipo 4", "Tipo 5", "Tipo 6", "Tipo 7", "Tipo 8", "Tipo 9" e "Tipo 10", sulla base di quanto adottato dalle procedure di lavoro di A.S.A S.p.A.

Il Locatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto, lo schema di progetto per le diverse tipologie di allestimento, che dovrà essere approvato da A.S.A. S.p.A. e costituirà parte integrante del contratto.



Gli allestimenti devono essere costruiti nel rispetto di quanto indicato nelle figure e tabelle di cui all'Allegato "C" del presente quaderno d'oneri.

I costi degli allestimenti e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno essere inseriti nei canoni mensili e pertanto ripartiti per l'intera durata contrattuale.

Qualora nel corso del contratto si dovessero verificare difetti o malfunzionamenti degli allestimenti sopra menzionati, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo e non compatibili con il normale utilizzo degli stessi, la riparazione o la sostituzione parziale o totale dell'allestimento sarà a carico del Locatore.

Dovranno essere forniti tutti i manuali di uso e manutenzione, con indicato il programma da effettuare.

La società incaricata della realizzazione degli allestimenti, dovrà:

- **Programmare ed organizzare anche le attività di riparazione e manutenzione programmata e straordinaria.**
- **Effettuare la manutenzione in proprio per tutta la durata del contratto e di eventuali proroghe, oppure avvalersi di officine specializzate di sua fiducia, presenti nel territorio di competenza ASA.**

Gli allestimenti, dovranno essere installati, per tipologia, rispettivamente sui seguenti automezzi:

Tipo 1: allestimento autocarri Sez. 1 + Sez. 5

Tipo 2: allestimento autocarri Sez. 2

Tipo 3: allestimento autocarri Sez. 3

Tipo 4: allestimento autocarri Sez. 5 (Per settore Magazzino)

Tipo 5: allestimento autocarri Sez. 12

Tipo 6: allestimento autocarri Sez. 1 (Per settore Officina)

Tipo 7: allestimento autocarri Sez. 10 + Sez. 11

Tipo 8: allestimento autocarri Sez. 1 (Per settore elettrico)

Tipo 9: allestimento autocarri Sez. 11

Tipo 10: allestimento autocarri Sez. 2 (Per settore Monitoraggio)

MATERIALI UTILIZZATI NEGLI EQUIPAGGIAMENTI:

Tutti i materiali che compongono gli allestimenti devono essere appositamente studiati al fine di garantire la sicurezza nel montaggio, smontaggio e nell'utilizzo.

Sia le strutture sia gli accessori devono essere privi di angoli e spigoli che possano causare ferite da taglio all'utilizzatore.

I fissaggi devono essere e prova di strappo anche in caso di brusca frenata, di urti e/o collisioni con altri veicoli o ostacoli durante la circolazione.

I sistemi di fissaggio e gli allestimenti, devono essere dotati di certificazione CRASH TEST secondo la normativa ECE R17.

I componenti che costituiscono l'allestimento (quali profili, telai, pannelli laterali scaffalature, vasche, cassette, basi, sportelli, ribaltina), devono essere costruiti **in alluminio estruso**.

I materiali impiegati ed i sistemi di fissaggio devono rispondere alle norme del Codice della Strada ed alle normative Europee in materia, al fine di salvaguardare la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Deve essere garantita la fornitura di componenti di ricambio, come serrature, guide ecc., per consentire la sostituzione con facilità e rapidità.



Le cassettiere devono essere provviste di maniglia anatomica, guide su sfere, chiusura di sicurezza automatica in modo che non si verifichi l'apertura durante la guida.

L'allestimento deve essere corredato della certificazione di prodotto TUV GS.

Art. 9. Servizi di localizzazione per la gestione della flotta mediante dispositivi telematici satellitari

Tutti i veicoli oggetto del presente contratto, ad esclusione delle vetture appartenenti alla Sez. 13, dovranno essere dotati di servizi di localizzazione per la gestione della flotta, utilizzati per le seguenti finalità:

- a) gestire il tempestivo intervento degli operatori in caso di guasti alla rete o agli impianti del servizio idrico integrato;
- b) garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori cd. «in solitudine/mono operatore»;
- c) gestire i rapporti contrattuali con l'utenza;
- d) impartire disposizioni logistiche e scambiare comunicazioni col personale conducente dei veicoli, in caso di urgenze o sopravvenienze;
- e) provvedere agli adempimenti correlati al rapporto di lavoro (compilazione del rapporto di guida, commisurazione del tempo di lavoro);
- f) verificare la congruità e l'efficacia del sistema di distribuzione dei carichi di lavoro;
- g) verificare il rispetto delle prescrizioni normative di marcia su strada pubblica, alla luce di eventuali sanzioni amministrative;
- h) tutelare il patrimonio aziendale;
- i) rilevare l'esatta ubicazione degli automezzi in caso di incidente stradale e in caso di furto;
- j) ricostruire la dinamica di eventuali sinistri.

I veicoli oggetto di noleggio devono pertanto essere dotati di dispositivi telematici satellitari (anche detti "black box"), muniti di antenna GPS, di accelerometro e di un sistema GPRS, sui quali il noleggiatore deve attivare, prima della consegna, alcune funzionalità che consentono la rilevazione su piattaforma internet predefinita delle seguenti informazioni:

- 1) rilevamento in tempo reale della posizione geografica del veicolo noleggiato, utilizzabile sia per fini gestionali diretti all'ottimizzazione dei percorsi, sia dal noleggiatore e dalle forze dell'ordine ai fini del recupero del veicolo a seguito di furto, rapina e appropriazione indebita del medesimo;
- 2) l'accadimento di eventuali sinistri stradali, con estrazione di un report che consente di ricostruirne la dinamica, e con l'indicazione della posizione geografica del veicolo al momento dell'urto;
- 3) la percorrenza chilometrica che, con cadenza settimanale, deve essere aggiornata automaticamente sui sistemi informatici della società di noleggio e che può essere utilizzata per valutare la necessità di eventuali riadeguamenti contrattuali;
- 4) eventuali anomalie dei dispositivi telematici satellitari.

Per quanto sopra, la società di noleggio deve fornire ad ASA SpA il servizio di telematica satellitare correlata ai veicoli oggetto di noleggio. Il servizio telematico consiste nella messa a disposizione di ASA SpA, mediante "piattaforma web dedicata", fornita direttamente dalla società di noleggio o da un partner tecnologico della stessa, di un insieme di informazioni, rilevate dai dispositivi telematici satellitari installati a bordo dei singoli veicoli, e più precisamente:

- a) messa a disposizione di informazioni afferenti ai viaggi effettuati dal veicolo ed allo stile di guida del conducente quali, ad esempio, la data e l'ora di partenza e di arrivo di ciascun viaggio, la percorrenza chilometrica di ogni viaggio con l'indicazione della tipologia di percorso, il consumo di carburante, un report sullo stile di guida del conducente in termini di sicurezza e eco-sostenibilità, la percorrenza chilometrica giornaliera con la distinzione del chilometraggio ad uso privato, il superamento di determinati confini geografici impostati dal Cliente stesso, ecc.;
- b) messa a disposizione di ASA SpA, o del solo conducente per i viaggi qualificati come privati, di informazioni afferenti alla posizione geografica del veicolo all'inizio e alla fine di ciascun viaggio, con data e ora di accensione e spegnimento del medesimo. Il conducente che abbia accesso alla piattaforma, può inoltre accedere a report recanti data, ora e posizione geografica di eventuali eventi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dello stile di guida (es. frenate e accelerazioni brusche o superflue, sbandate, ecc.);
- c) messa a disposizione di ASA SpA di informazioni afferenti alla posizione geografica del veicolo in tempo reale, con l'indicazione di data, ora e posizione geografica di ogni evento rilevante ai fini della valutazione dello stile di guida con riferimento al viaggio in corso, ove qualificato come viaggio di business;



d) messa a disposizione di ASA SpA di informazioni inerenti ai consumi, alle modalità ed ai tempi di impiego dei veicoli utilizzati dai conducenti (c.d. veicoli in pool) grazie ad una tessera magnetica/trasponder, fornita dalla società di noleggio o direttamente con badge di proprietà ASA SpA (se compatibile con le caratteristiche tecniche);

Le suddette informazioni devono essere visibili da ASA SpA con un diverso grado di dettaglio, a seconda che il viaggio sia qualificato dal conducente, come “business” o “privato”, eventualmente **anche tramite l’utilizzo del “Privacy Button” (da fornire sui veicoli in posizione ben visibile ed accessibile).**

È richiesta la possibilità di accedere alla piattaforma web con profili diversi in base alla funzione aziendale.

I profili richiesti sono i seguenti: Client Master Administrator, Fleet Manager, Line Manager e Driver.

Operatività richiesta:

– **Il Client Master Administrator** gestisce le impostazioni del sistema, crea user ed è responsabile della titolarità dell’utilizzo del tool.

– **Il Fleet Manager** può visualizzare le informazioni relative ai singoli veicoli in flotta in forma singola e aggregata, creare report e dashboard, gestire la flotta, gestire l’allocazione dei veicoli ai Driver in caso di flotta in car pooling.

– **Il Line Manager** può monitorare i veicoli del proprio team.

– **Il Driver** può visualizzare le informazioni relative al proprio veicolo e al proprio stile di guida, qualificare i propri viaggi ad uso personale o professionale.

Il servizio di geolocalizzazione del veicolo deve essere garantito su tutto il territorio italiano, isole comprese. ASA SpA indica il proprio referente cui devono essere inviate le credenziali di accesso alla “piattaforma web dedicata” e che in qualità di amministratore della stessa, ossia “Client Master Administrator”, provvede a creare ed aggiornare i “profili” dei diversi utenti che possono accedere alla medesima.

È richiesto un periodo di formazione, con rilascio attestato di partecipazione, presso la sede aziendale di Livorno da dedicare al personale ASA SpA destinato ad utilizzare la “piattaforma web dedicata”, indicativamente 5 giornate lavorative, ed un numero telefonico di riferimento da contattare per assistenza in caso di necessità.

Per tutta la durata del contratto, oltre alle forniture di tutte le apparecchiature e dispositivi necessari al corretto funzionamento dei servizi di localizzazione per la gestione della flotta, dovranno essere comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie al corretto mantenimento delle funzionalità del sistema e dei servizi richiesti.

Art. 10. Servizio di manualistica e reportistica

Il Locatore deve dotare ogni autoveicolo noleggiato di “Manuale di istruzioni”, in apposito fascicolo, contenente:

1. Dati identificativi del Cliente e Assicurazione;
2. Regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furti, multe, ecc...;
3. Modalità per richiesta di intervento su strada, rabbocchi olio, riparazioni di emergenza;
4. L’elenco dei centri di assistenza convenzionati dal Locatore, comprensivo di denominazione, indirizzo, n. telefonico ed email, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, etc.), orario di apertura; è accettata anche la messa a disposizione tramite sito web o App dedicata del fornitore;
5. N.2 copie di modulo CID;
6. N.1 copia del Verbale di Consegna, il quale potrà essere in formato digitale purché ciò non implichi il possesso di firma digitale da parte del personale preposto ASA SpA;
7. N.1 copia del Verbale di Riconsegna (da compilare al momento della restituzione del veicolo), il quale potrà essere in formato digitale purché ciò non implichi il possesso di firma digitale da parte del personale preposto ASA SpA;
8. Numero di telefono di emergenza del Locatore e dell’organizzazione di assistenza su strada;
9. Il Locatore deve fornire ad ASA SpA alcuni dati a fini reportistici. I dati devono essere forniti sotto forma di file Microsoft Excel e trasmessi per posta elettronica al Referente tecnico ASA SpA.

È accettata anche la messa a disposizione tramite sito web o App dedicata del fornitore.

In via indicativa, sono richiesti per ogni veicolo i seguenti dati:



DATI GENERALI VEICOLI	PERIODICITA' E MODALITA'
Marca	Entro 30 giorni dalla consegna del veicolo
Modello	
Targa	
Telaio	
Cilindrata	
N° contratto	
Data contratto	
Data avvenuta consegna	
KM percorsi alla consegna	
INTERVENTI	
Tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, carrozzeria)	TRIMESTRALE Il Locatore deve fornire i dati entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo al trimestre di riferimento.
Percorrenza con auto sostitutiva (a discrezione del Fornitore)	
Giorni di fermo tecnico	
N° sinistri e tipologie (attivo - passivo – senza seguito).	

Art. 11. Tempi di consegna e penali

La consegna dei veicoli oggetto di noleggio è richiesta in 7 (sette) diversi lotti, come di seguito specificato:

N° LOTTO	N° VEICOLI/LOTTO
LOTTO "1"	N° 51 VEICOLI
LOTTO "2"	N° 52 VEICOLI
LOTTO "3"	N° 50 VEICOLI
LOTTO "4"	N° 48 VEICOLI
LOTTO "5"	N° 41 VEICOLI
LOTTO "6"	N° 42 VEICOLI
LOTTO "7"	N° 41 VEICOLI

Si prevedono consegne di 1 lotto al mese, escluso il periodo estivo (ca 15 luglio - 31 agosto) e il periodo natalizio (ca 10 dicembre - 15 gennaio); la consegna di ciascun lotto dovrà avvenire entro 15/20 gg (le bisarche dovranno arrivare nell'arco max di 3 settimane).

Per il primo lotto, i tempi di consegna saranno calcolati tenendo in considerazione i tempi di fornitura dei mezzi, derivanti dal produttore, più i tempi di allestimento dei mezzi, derivanti dall'allestitore, che dovranno essere entrambi certificati tramite apposita documentazione fornita dai produttori e dagli allestitori. Inoltre alla somma dei tempi di produzione ed allestimento, verranno aggiunti ulteriori due mesi.

Prima della stipula del Contratto, Il Locatore è tenuto a comunicare i tempi di consegna di ogni tipologia di veicolo, derivanti dai tempi del produttore e ove previsto dell'allestitore di cui dovrà dare evidenza; in ragione dei tempi comunicati le parti potranno valutare una diversa composizione dei lotti di forniture, ferma restando, per esigenze organizzative di ASA, la molteplicità dei lotti.

In caso di non rispetto dei termini, saranno applicate le penali sotto indicate.

ASA SpA applica le seguenti penali, suddivise per tipologia/evento/importo:



VOCE	RITARDO/EVENTO	PENALE (in Euro)
Consegna autoveicoli	Ritardo consegna	Euro 30/giorno, per ciascun veicolo
Consegna veicolo sostitutivo (nei casi previsti)	Ritardo rispetto a tempi indicati all'art. 22 del presente quaderno d'oneri	Euro 30/giorno
Servizio assistenza	Ritardo rispetto a tempi indicati all'art. 17 del presente quaderno d'oneri	Euro 30/giorno
Consegna reportistica	Ritardo rispetto a tempi indicati all'art. 10 del presente quaderno d'oneri	Euro 50/settimana
Soccorso stradale	Mancata prestazione rispetto a quanto indicato all'art. 21 del presente quaderno d'oneri	Euro 50 a evento

Nel caso di nuova fornitura, ASA si riserva di applicare la penale a partire dal secondo mese di ritardo sulla base delle argomentazioni della controparte.

L'ammontare complessivo delle penali è detratto direttamente dai canoni di locazione.

Resta salvo il risarcimento del maggior danno e l'addebito delle spese dirette e connesse, sostenute da ASA SpA.

Art. 12. Modalità di consegna dei veicoli: verbale e tessera riconoscimento

I veicoli devono essere consegnati “**esclusivamente**” con camion bisarca: non è ammesso il trasporto su strada. Il Locatore deve inviare comunicazione scritta ad ASA SpA, trasmessa a mezzo email al Referente tecnico ASA SpA, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla messa a disposizione del veicolo, che deve essere consegnato a cura e spese del Locatore, presso la sede ASA SpA di Via del Gazometro n. 9, Livorno o presso altra sede aziendale concordata al momento della comunicazione di veicolo pronto per la consegna.

Il canone di noleggio decorre a partire dal giorno successivo a quello di consegna del veicolo.

La consegna avviene nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00, o diversamente se concordato.

I veicoli sono ritirati da persona incaricata da ASA SpA che deve:

1. Costatare che ogni veicolo sia conforme a quanto indicato nel contratto, compresi gli accessori, gli allestimenti richiesti, i manuali di uso e manutenzione dei vari costruttori, i piani di manutenzione necessari per il mantenimento del corretto funzionamento e della sicurezza, previsti da normativa.
2. Controllare che il veicolo sia dotato della documentazione di bordo composta da: Contrassegno e polizze assicurative, CID, Carta di circolazione e Manuale di Istruzioni del Locatore.
3. Controllare che il veicolo sia dotato delle TRE chiavi con telecomando, codici chiave, n. 3 chiavi chiusure di sicurezza, ulteriori chiavi tipo cassette accessori ecc., se richiesto nell'allestimento.
4. Controllare che siano presenti le catene da neve (*o pneumatici invernali M+S se previsti nella carta di circolazione*), gli attrezzi di emergenza, il segnalatore di emergenza, i kits lampade di scorta e dei tappetini in gomma.
5. Controllare la presenza dei numeri telefonici utili, nonché degli accessi digitali per i servizi richiesti, a titolo esemplificativo, assistenza stradale, manutenzioni, pneumatici ecc...
6. Costatare che il veicolo sia perfettamente funzionante e che non vi siano danni di carrozzeria.
7. Sottoscrivere per conto di ASA SpA il verbale di consegna del veicolo che contiene: n. di contratto di ASA SpA; descrizione del veicolo, targa, telaio, colore; l'elenco della documentazione ed attrezzatura di bordo; durata contrattuale; percorrenza contrattuale; Km alla consegna; firma e timbro del Locatore.

Il verbale di consegna del veicolo è prodotto in duplice copia: una per il Locatore, una per ASA SpA.

I verbali di consegna e riconsegna potranno essere forniti anche in formato digitale.

Il verbale di consegna del veicolo è parte integrante del singolo contratto di noleggio.

ASA S.p.A. può rifiutare la consegna del veicolo, qualora questo non risulti funzionante, sia difforme o incompleto di accessori e dotazioni richieste. Tale circostanza costituisce inadempienza del Locatore e legittima ASA SpA a richiedere la consegna conforme del veicolo ed addebitare le penali previste all'art. 11 del presente quaderno d'oneri per ritardo consegna.



Art. 13. Dotazioni elettriche-elettroniche da installare sui veicoli

ASA SpA, per il normale svolgimento delle attività, deve installare, in tutto o in parte, sui veicoli oggetto del noleggio, le apparecchiature riportate nel presente articolo.

Tali apparecchiature elettriche-elettroniche, di proprietà ASA SpA, sono installate e rimosse prima della riconsegna dei veicoli a cura e spese di ASA SpA, ad eccezione di quelle specificamente previste a carico del Locatore. La stipula dell'ordine/contratto equivale a "nulla osta" del Locatore circa l'installazione da parte di ASA SpA.

1. Antifurto: sono installati su alcuni veicoli che trasportano apparati più costosi e specifici;
2. Presa di corrente 12 V. 10: ausiliaria ed installata nel retro di tutti i veicoli (a carico del Locatore – vedasi allestimento);
3. Plafoniera al neon posteriore: su tutti i veicoli con vano di carico chiuso (a carico del Locatore – vedasi allestimento);
4. Faro sussidiario ad attacco magnetico e lampeggiatore ad attacco magnetico (a carico del Locatore – vedasi allestimento);
5. Impianto elettrico con inverter da almeno 1500 W alimentato da batteria ausiliaria e gruppo prese da 230 V;
6. Telepass;
7. Sistemi di navigazione satellitare;
8. Dispositivi satellitari di localizzazione della flotta (richiesti nella fornitura);
9. Pannelli di segnalazione con luci led, installati sul posteriore (vedi quanto richiesto nella fornitura).

I costi relativi alle installazioni, manutenzioni e rimozioni, per la riconsegna dei veicoli, sono a carico di ASA SpA, fermo restando quelle specificatamente previste a carico del Locatore, che deve rispettare le indicazioni previste dalla casa costruttrice, al fine di una corretta funzionalità del veicolo, evitando eventuali danni che potrebbero comportare richieste di risarcimenti per installazioni non conformi.

Al fine di renderli riconoscibili, sugli autoveicoli oggetto del noleggio, saranno applicati adesivi riportanti il numero sociale ed il Logo di ASA SpA. L'applicazione e la rimozione degli adesivi, riportanti il numero sociale ed il Logo di ASA SpA, compresa la fornitura degli stessi, saranno effettuate direttamente da ASA SpA.

Art. 14. Permessi per transito in ZTL e gestione delle sanzioni amministrative

ASA SpA si attiva con gli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, per l'ottenimento dei permessi di transito nelle Zone a Traffico Limitato.

Il Locatore è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o costo dovuto alla mancata comunicazione di tale richiesta.

Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi ai sensi del Codice della Strada, il Locatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada in qualità di proprietario del veicolo, comunica i dati del locatario all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento.

ASA SpA, effettua il pagamento della sanzione, entro il termine di scadenza indicato nel verbale di violazione rinotificato e se necessario comunica alle Autorità i riferimenti del Conduttore che ha utilizzato il veicolo.

Per ogni sanzione, in relazione ai costi delle comunicazioni all'Autorità verbalizzante, è riconosciuto al Locatore un rimborso massimo fino a € 8,00 (IVA esclusa).

Art. 15. Oneri a carico di ASA SpA

Le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada connesse alla circolazione dei veicoli oggetto del noleggio, sono a carico di ASA SpA.

Il costo massimo delle spese amministrative per reintestazione della multa è stabilito in € 8,00 + IVA/cad.

Per la gestione di più multe nello stesso mese, può essere inviata un'unica fattura di riepilogo delle stesse.

La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme (compresi gli allestimenti), è totalmente a carico del Locatore, fatti salvi il lavaggio interno ed esterno, le sanificazioni, i carburanti e l'uso di additivi particolari, richiesti dal costruttore (**tipo AD-Blue**) che sono a carico di ASA SpA.

Iscrizione dei veicoli Albo Rifiuti: I costi delle pratiche di iscrizione e successiva cancellazione a termine del periodo contrattuale saranno a carico di ASA SpA. Il noleggiatore dovrà però fornire copia del contratto



timbrata e firmata dal Rappresentante Legale in ogni pagina ed allegato, come richiesto dall'Albo Gestori Ambientali.

Tasse di proprietà; In riferimento ai recenti cambiamenti normativi (Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente (..) sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla scadenza del medesimo". Ciò significa, che ASA SpA, in qualità di cliente della società di noleggio è tenuto al pagamento della tassa automobilistica del/i veicolo/i noleggiati per una durata pari o superiore a 12 mesi in favore della Regione Toscana (competente territorialmente in base alla propria residenza). Pertanto a seguito di rilascio della delega a procedere alla Società di noleggio, il locatore dovrà effettuare il pagamento (con cadenza minima quadrimestrale), per poi procedere con la rifatturazione verso il cliente.

Il costo del servizio per pagamento della tassa di proprietà, dovrà essere compreso nel canone mensile tra i servizi offerti, mentre il costo vivo delle Tasse automobilistiche a favore della Regione Toscana, che il noleggiatore pagherà e rifatturerà ad ASA, dovranno essere fatturate a parte, scorporate dal canone di noleggio.

Il costo delle Tasse automobilistiche che dipende direttamente da determinazioni della Regione Toscana non è oggetto d'offerta.

L'ordine fornitura prevederà un plafond per spese di vario tipo non soggette a concorrenza, fra cui anche il rimborso del costo vivo della tassa di proprietà RT, pagata dal Locatore per ASA su delega di ASA medesima.

Art. 16. Oneri a carico del Locatore

La proprietà dei veicoli oggetto del noleggio è del Locatore.

I veicoli forniti devono essere nuovi di fabbrica e conformi a quanto indicato nel contratto, compresi gli accessori e gli allestimenti richiesti.

Inoltre devono essere fornite:

- TRE chiavi con telecomando
- i codici chiave
- le chiavi delle chiusure di sicurezza richieste nell'allestimento
- le ulteriori chiavi dei cassetti accessori ecc... richieste nell'allestimento
- i manuali di uso e manutenzione dei vari costruttori e le schede tecniche del costruttore
- le certificazioni di conformità CE (relative ai componenti di sicurezza che fanno parte degli allestimenti)
- i libretti di garanzia /service
- le catene da neve (*o pneumatici invernali M+S se previsti come primo impianto dalla Casa costruttrice e presenti sulla carta di circolazione; quando i veicoli oggetto di gara vengono dotati di pneumatici invernali, la dotazione delle catene da neve decade*).
- i kits degli attrezzi di emergenza
- il segnalatore di emergenza (triangolo a norma)
- i kits lampade di scorta (non previste per i fari dotati di lampade a led)
- la ruota di scorta (e gli attrezzi per la sostituzione) o kit di gonfiaggio
- i giubbetti rifrangenti, conformi al DM 30/12/2003
- i tappeti in gomma
- gli estintori (secondo quanto indicato nelle varie schede veicoli e/o allestimenti)
- i fari rotanti 12V con base magnetica luce arancione ed il faro calamita con base magnetica, luce bianca (se previsti nell'allestimento)
- gli allestimenti richiesti
- i contrassegni e polizze assicurative (da rinnovare alla scadenza periodica)
- le carte di circolazione (o copia conforme, salvo che ciò non comporti oneri per ASA SpA, ad esempio durante le operazioni di revisione periodica ecc...)
- il manuale di Istruzioni del Locatore
- la "Card" identificativa, contenente il numero di targa al fine del riconoscimento del veicolo durante gli interventi di manutenzione (solo per le società di noleggio che ne fanno uso).



- i sistemi satellitari e le vetrofanie necessarie al fine di riconoscere che i veicoli sono geolocalizzati

Per tutta la durata del contratto sono a carico del Locatore:

– **i controlli periodici**, ovverosia tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo o alla sua percorrenza chilometrica, secondo le indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite della tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche i cd. "tagliandi".

– **la manutenzione ordinaria**, ovverosia l'insieme di interventi, periodici o meno, volti al corretto funzionamento di tutte le parti **del veicolo e gli allestimenti**, secondo quanto indicato dal manuale di uso e manutenzione del costruttore e del Codice della Strada, compreso il rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti e prodotti analoghi, rabbocco fluidi, accumulatori, candele, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento, **pneumatici di marchi primari**, in base al consumo e limiti previsti dal Codice della Strada, compresa la sostituzione); il servizio pneumatici deve comprendere le riparazioni (comprendenti anche la fornitura dei **kit di riparazione** utilizzati in caso di foratura), le verifiche di usura e di pressione, l'equilibratura, l'assetto, l'inversione e la sostituzione di parti o componenti dell'automezzo destinate a logorarsi con l'uso, compresi i relativi smaltimenti dei prodotti sostituiti e deposito pneumatici quando necessario. Tali interventi devono essere effettuati secondo la frequenza ed il numero indicati dal costruttore o le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo. Gli pneumatici forniti devono essere della stessa misura, caratteristiche, codici di carico e velocità, in base a quanto previsto nella carta di circolazione del veicolo. **Gli pneumatici invernali devono essere forniti e garantiti, a consumo per tutta la durata contrattuale, per i veicoli che ne siano dotati dalla casa costruttrice come primo equipaggiamento (siano essi pneumatici invernali, M+S o FourSeason), oltre ai veicoli appartenenti alle Sezioni da Specifiche n° 9 e 13, per le quali è previsto l'utilizzo nel periodo invernale.**

Pneumatici di marchi primari: si intendono quelli dei maggiori produttori internazionali (esempio: Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli), o marche equivalenti montate sui veicoli nuovi come primo equipaggiamento.

N.B. La manutenzione delle vetture appartenenti alle Sez. 9 e 13, dovrà essere effettuata per tutta la durata contrattuale, da officine autorizzate dalla Casa Madre.

– **la manutenzione straordinaria**, ovverosia l'insieme degli interventi volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità del veicolo ed alla sostituzione di parti logore o difettose, che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria; in tali interventi si intendono compresi le **riparazioni di carrozzeria e gli allestimenti**.

– I ricambi e gli accessori installati sugli autoveicoli devono essere originali o omologati equivalenti (nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 461/2010), prescritti, approvati o consigliati dal costruttore.

– il servizio di copertura assicurativa e gestione sinistri, secondo quanto specificato dall'art.19 del presente quaderno d'oneri.

– il traino ed il soccorso stradale 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (compresi i festivi), su tutta la rete stradale nazionale, compresa la rete autostradale. È richiesta la disponibilità di poter attivare la richiesta di soccorso stradale, attraverso un numero verde funzionante 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (compresi i festivi), in grado di attivare il servizio di assistenza, secondo quanto specificato dall'art.17 del presente quaderno d'oneri.

– **servizio vettura sostitutiva** per le vetture appartenenti alla Sez. Specifiche n° 9 e alla Sez. Specifiche n°13.

– revisioni periodiche, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada.

– **la manutenzione ordinaria e straordinaria**, è estesa anche ai sistemi di ricarica delle vetture plug-in ed elettriche, siano essi batterie dei veicoli, alimentatori, cavi e connettori di ricarica.

– gli smaltimenti delle parti di ricambio sostituite.

– allestimenti, secondo quanto specificato dall'art. 8 del presente quaderno d'oneri (compresi i collaudi necessari a seguito installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto indicato dal costruttore).

– **la manutenzione ordinaria e straordinaria**, necessaria al corretto funzionamento dei **servizi di localizzazione** per la gestione della flotta mediante dispositivi telematici satellitari secondo le funzionalità e requisiti richiesti.

– **la manutenzione ordinaria e straordinaria**, dovrà essere estesa anche alle apparecchiature di sollevamento e relativi accessori inclusi nella fornitura (tipo ganci, funi ecc...), secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione del costruttore. Allo scopo di cui sopra, dovranno essere pertanto convenzionate idonee Officine nelle aree nelle quali opera ASA SpA (vedi elenco indirizzi sedi art. 17).



– **la prima verifica INAIL con rilascio della scheda tecnica degli apparecchi di sollevamento** sono a carico del Locatore che avrà l'onere di presentare a corredo delle richieste INAIL, tutta la documentazione obbligatoria, oltre ad effettuare i versamenti necessari e presenziare con proprio delegato alle verifiche tecniche tese al rilascio della scheda tecnica.

– **le revisioni periodiche delle apparecchiature di sollevamento;** il Locatore avrà l'onere di ottemperare alle verifiche periodiche obbligatorie, con personale ASL o Ente notificato ai sensi del **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

– **Art. 94, comma 4-bis, C.d.S. e art. 247-bis** - Intestazione temporanea di veicoli NLT.

Con riferimento alle disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli, la Società di noleggio provvede a tutti gli adempimenti di legge.

– **Iscrizione dei veicoli Albo Rifiuti:** l'accettazione del presente Quaderno d'Oneri varrà come rilascio autorizzativo per l'eventuale iscrizione di veicoli oggetto di gara, nella Sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I costi delle pratiche di iscrizione e successiva cancellazione a termine del periodo contrattuale saranno a carico di ASA SpA.

– **Referenti Commerciali:** è richiesto tassativamente che il noleggiatore metta a disposizione di ASA SpA dei referenti commerciali e tecnici effettivi, comunicando in fase precontrattuale nominativi, cellulari e e-mail delle persone medesime. Non saranno accettate gestioni ordinarie effettuate esclusivamente attraverso Call Center.

Art. 17. Servizio di assistenza

Tutti i veicoli noleggiati usufruiscono dei controlli periodici, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, allestimenti ed apparecchiature di sollevamento presso una rete di punti di assistenza che il Locatore si impegna a convenzionare nel territorio gestito da ASA SpA (compreso Isola D'Elba).

Il Locatore si impegna a convenzionare centri di servizio nelle aree che ASA SpA ritenga più idonee, qualora si trovassero ad una distanza superiore a Km 20 da quella della propria sede e delle sedi decentrate di seguito elencate:

- **Livorno - Via del Gazometro, 9**
- **San Pietro in Palazzi - Cecina (LI) - Via Torricelli, 15**
- **Venturina - Campiglia M.ma (LI) - Via del Molino di fondo, 12**
- **Volterra (PI) – Villaggio Giardino, 14**
- **Portoferraio - Isola d'Elba (LI) – Largo Pianosa, 8**

Resta inteso che, in caso di interventi in garanzia, sarà la Casa madre ad identificare l'officina in grado di effettuare gli interventi.

Per tutta la durata contrattuale, ASA SpA potrà fare richiesta di integrare il numero dei centri di assistenza convenzionati, ed il Locatore dovrà assicurare la presenza di un numero di officine e centri assistenza congruo al numero di veicoli utilizzati nelle singole zone sopra riportate.

Il Locatore deve inoltre assicurare la presenza di una rete di assistenza su tutto il territorio nazionale, costituita da almeno un centro di servizio per capoluogo di provincia, in grado di garantire la manutenzione elettromeccanica, carrozzeria e pneumatici.

Il Locatore deve garantire un servizio di Call Center con **numero verde**, in grado di indicare in modo tempestivo il centro di assistenza più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax e comunque dare supporto al personale di ASA SpA.

Il Locatore si impegna altresì a convenzionare su richiesta di ASA SpA, i centri di assistenza attualmente utilizzati da ASA SpA per il servizio di manutenzione.

Si specifica che l'attività di consegna e ritiro dei veicoli presso i centri di assistenza convenzionati è direttamente eseguita da ASA SpA.

È a carico del Locatore la sostituzione degli pneumatici usurati oltre i limiti previsti dal Codice della Strada, o danneggiati per fatti accidentali.

In caso di assoluta necessità, ASA SpA può provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni, assolutamente necessarie per garantire la marciabilità e la sicurezza dell'autoveicolo, con l'esclusione del rabbocco liquidi, ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio convenzionati del Locatore, fino ad un ammontare di Euro 150,00 (centocinquanta) IVA esclusa, per ogni singola riparazione. La spesa sostenuta da



ASA SpA viene rimborsata dal Locatore, mediante presentazione di fattura intestata direttamente al Locatore, entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione.

Gli autoveicoli devono essere coperti dalla garanzia della Casa Costruttrice ed il Locatore solleva ASA SpA da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi.

Il servizio di assistenza deve essere garantito dal Locatore, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano impossibile od insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi è discrezione del Locatore, sulla base della tipologia del guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Per quanto concerne le riparazioni complesse e/o straordinarie, nonché le revisioni periodiche ex art. 80 del Codice della Strada, con riguardo alla tempistica e modalità di effettuazione, devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico di ASA SpA.

Art. 18. Tempi massimi di intervento

I tempi massimi di intervento dovranno essere i seguenti:

TIPO MANUTENZIONE	TEMPI DI INTERVENTO (ore solari)	NOTE
Controlli Periodici	24	Se richieste entro 48 ore precedenti
Manutenzione Ordinaria	24	Se richieste entro 48 ore precedenti
Manutenzione Straordinaria	72	Salvo disponibilità ricambi e interventi complessi ovvero quelli diversi dai programmati e non previsti dal libretto uso e manutenzione, che hanno un'oggettiva complessità tecnica tale da non consentire la risoluzione nei tempi standard. (es. smontaggio componenti a seguito sinistro).

A.S.A. SpA all'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di assistenza, provvederà a segnalare l'elenco delle anomalie riscontrate/prestazioni richieste. Ciò non esime comunque il Locatore dall'effettuare tutto quanto necessario nel rispetto del "Manuale d'uso e manutenzione" nonché dal verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e riparare eventuali anomalie di cui A.S.A. SpA non risulti al corrente.

Nel caso immotivato ritardo nell'inizio ed esecuzione delle manutenzioni e/o nel rilascio delle autorizzazioni, saranno applicate le penali previste all'Art. 11 del presente Quaderno d'oneri.

Art. 19. Servizio di coperture assicurative e gestione sinistri

A)

Il Locatore deve contrarre polizze assicurative, per ogni singolo autoveicolo, con primarie Compagnie e comprovata solidità finanziaria.

Il Locatore deve fornire ogni automezzo munito delle coperture assicurative **obbligatorie**, e cioè:

- 1) Responsabilità civile obbligatoria (RCA) verso i terzi, compresi i trasportati, con massimale unico non inferiore a Euro 7.750.000 di cui: € 6.450.000 per i danni alle persone e € 1.300.000 per i danni alle cose., **senza franchigia** a carico di ASA SpA, impegnandosi ad aggiornare costantemente tali importi ai massimali minimi previsti dalla legge.

Le coperture assicurative devono avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello della Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea,



Islanda, Norvegia, Andorra, Serbia, Liechtenstein, ogni automezzo deve essere corredato di Carta Verde valida.

Inoltre devono essere stipulate le polizze seguenti:

- 2) Rischi per Infortunio del conducente, per capitali garantiti di euro 300.000,00 per il caso di morte e fino ad euro 200.000,00 per il caso di invalidità permanente.
- 3) Garanzia Ricorso terzi con massimale minimo € 1.000.000,00.
- 4) Garanzia Tutela giudiziaria con somma assicurata non inferiore a € 10.000,00.

B)

Potranno essere prestate facoltativamente (vedi punto C - possibilità di copertura in autoassicurazione) le seguenti coperture assicurative:

1. Kasko integrale (compresi i danni ai cerchi ruota). Devono inoltre essere compresi i danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza scoperto e/o franchigia a carico di ASA SpA;
2. Incendio, furto, rapina totali e parziali dell'automezzo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Locatore al momento della consegna e compresi i danneggiamenti causati da tentativi di rapina o furto o scasso che abbiano comportato danni al veicolo, senza scoperto e/o franchigia a carico di ASA SpA;
3. Eventi socio-politici, eventi naturali (compresi terremoto, inondazioni alluvioni e allagamenti), atti vandalici, rottura cristalli, senza franchigia a carico di ASA SpA
4. Garanzia per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di incidente, guasto

C)

Ogni polizza, e/o ogni garanzia come sopra, deve prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice, verso il conducente e/o dipendenti a qualsiasi titolo di ASA SpA, esclusi solo i casi di dolo (**a titolo esemplificativo**: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti).

La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- I. del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992;
- II. del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
 - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992;
 - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, ovvero nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.



In sede di stipula dell'ordine/contratto, il Locatore deve produrre la "polizza assicurativa tipo", mentre i **certificati definitivi di copertura** (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), contraddistinti dal numero di targa, devono essere prodotti alla consegna di ogni automezzo.

La facoltà di assunzione in proprio di scoperti e/o franchigie deve essere limitata alle sole garanzie di seguito indicate: Kasko, furto e incendio, danni derivanti da eventi socio politici, naturali, atti vandalici e rapina.

In caso di assunzione in proprio di eventuali scoperti e/o franchigie, il Locatore deve produrre, in sede di stipula dell'ordine/contratto, un'autocertificazione attestante l'assunzione medesima.

Per i suddetti rischi è altresì consentita copertura in autoassicurazione: il Noleggiatore terrà in carico tali rischi e provvederà a proprie spese alla riparazione dei danni del veicolo o alla sostituzione dello stesso conformemente alle specifiche disposizioni del presente Quaderno d'Oneri. In tal caso dovrà produrre apposita dichiarazione specifica di assunzione in proprio del rischio.

Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Locatore si impegna a dotare ogni veicolo di tali documenti, all'atto della consegna, e a far giungere al domicilio di ASA SpA i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Locatore, assistendo ASA SpA nelle pratiche da intraprendere.

In particolare il Locatore dovrà:

- Raccogliere la denuncia che ASA SpA invierà nei tempi più brevi a mezzo e-mail, oppure a mezzo raccomandata, oppure sarà inserita direttamente sul portale della società di noleggio.
- Garantire assistenza nella compilazione della contestazione amichevole e/o provvedere alla eventuale istruttoria di "richiesta danni" nei confronti di Terzi responsabili;
- Garantire assistenza nella denuncia alla Pubblica Autorità (dichiarazione di furto, ecc) e nella istruttoria pratica di tutte i sinistri relativi anche alle garanzie ARD ("Auto Rischi Diversi").
- Agevolare la valutazione del danno (ASA SpA metterà a disposizione l'automezzo nei termini indicati).
- Assicurare un rapido e corretto svolgimento delle riparazioni.
- Svolgere ogni attività relativa ai sinistri in genere e l'attività di tutela nell'interesse di eventuale personale (ASA SpA + eventuali terzi trasportati) danneggiato compreso aspetti medico - legali.

Art. 20. Riparazioni di carrozzeria a seguito di sinistri

Il Locatore provvede alle riparazioni dei danni di carrozzeria occorsi all'autoveicolo, sia per sinistri attivi che passivi, purché regolarmente denunciati da ASA SpA.

Nell'ottica del mantenimento del decoro e della positiva qualità dell'immagine aziendale, ad ogni denuncia di sinistro deve seguire la relativa riparazione del danno di carrozzeria, anche se tale intervento dovesse riguardare i soli aspetti estetici e non la sicurezza dei veicoli.

L'autoveicolo è riparato a regola d'arte, presso carrozzerie facenti parte della rete dei Centri di assistenza convenzionati, in modo tale da escludere qualsiasi conseguenza negativa ad ASA SpA ed al suo personale dovuta a riparazioni che rendono insicuro l'uso dell'autoveicolo.

Qualora la riparazione non sia effettuata a regola d'arte e l'uso del veicolo risulti insicuro, ASA SpA può risolvere immediatamente il contratto per tale autoveicolo, qualora tale ipotesi sia avvalorata da apposito perito nominato da ASA SpA.

Qualora tale ipotesi si verifichi entro la metà del periodo contrattuale, ASA SpA può richiedere la sostituzione del veicolo con uno nuovo, mentre nel caso in cui si verifichi successivamente, può richiedere la sostituzione con veicolo usato, similare, in buone condizioni, di età non superiore a 24 mesi e di percorrenza non superiore a 50.000 km.

Qualora il danno sia grave al punto da pregiudicare la sicurezza di marcia o il costo della riparazione sia pari o superiore al 50% del valore di mercato Eurotax blu al momento dell'accadimento, l'autoveicolo non viene riparato ed il contratto risolto (ex art. 1456 cc).



Tale eventualità deve essere documentata da perizia, svolta da esperto perito iscritto all'albo, scelto dal Locatore e accettato da ASA S.p.A.

Il servizio di riparazione di carrozzeria deve essere garantito dal Locatore, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello a Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi è discrezione del Locatore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Art. 21. Soccorso stradale

Per gli autoveicoli oggetto di noleggio deve essere garantito un servizio di soccorso stradale, che preveda le prestazioni di seguito elencate.

Gli autoveicoli possono fruire gratuitamente del traino, dal punto di fermo situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino ad un centro di servizio per la riparazione.

Il servizio di soccorso stradale può essere attivato, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (compresi i festivi), mediante semplice richiesta telefonica (n° verde).

Al conducente del veicolo può essere richiesta, al più, l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. Viene escluso qualsiasi pagamento, anche a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori, oppure gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Locatore.

Qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dalle sedi ASA SpA, il Locatore, e per esso la società di assistenza, deve trasferire il veicolo, a proprie spese, in un centro di servizio e riconsegnarlo riparato ad ASA SpA. In caso di non riparabilità dell'autoveicolo, ASA SpA può richiedere il rimborso di eventuali spese sostenute per il trasferimento/pernottamento del conducente e dei passeggeri del veicolo (con un massimale pari a € 150,00).

Il servizio di soccorso stradale può essere prestato dal Locatore o da altra società da esso incaricata, la cui denominazione deve essere comunicata ad ASA SpA. In ogni caso, i relativi oneri, diretti ed indiretti, sono a carico del Locatore.

Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, è a cura del Locatore consegnare tempestivamente gli stessi ad ASA SpA.

Il servizio deve essere prestato entro 2 ore dalla chiamata di attivazione, qualora sia effettuata all'interno del Comune di Livorno, ed entro 3 ore, qualora la chiamata sia effettuata sul resto del territorio provinciale e nazionale.

La mancata prestazione, o il ritardo del servizio di soccorso stradale, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Quaderno d'oneri, oltre che l'addebito delle spese sostenute da ASA SpA.

Il servizio di soccorso stradale deve essere garantito dal Locatore, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa.

Art. 22. Sostituzione dei veicoli

È richiesto il servizio di veicolo sostitutivo durante gli interventi di manutenzione limitatamente alle vetture individuate nella Sez. Specifiche n° 9 (11 vetture) e Sez. Specifiche n° 13 (4 vetture).

Il Locatore metterà a disposizione del Cliente, compatibilmente con la disponibilità dei propri fornitori e durante gli orari di apertura dei medesimi, un veicolo sostitutivo della stessa categoria di quello noleggiato nella Sez. Specifiche n° 9 o Sez. Specifiche n° 13, tenendo i relativi costi a proprio carico e in caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) guasto, incidente stradale, incendio parziale, furto parziale o tentato furto del veicolo noleggiato, che renda impossibile l'utilizzo del medesimo;
- b) furto totale o incendio totale del veicolo noleggiato;
- c) intervento di manutenzione ordinaria periodica (c.d. tagliando), indicata dal "libretto di uso e manutenzione", del veicolo noleggiato, con fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative;
- d) "Sinistro o guasto grave".

Il Locatore deve provvedere, per tutti i veicoli oggetto del contratto, alla sostituzione del veicolo nei seguenti casi:

1. Furto totale: il Locatore provvede a sostituire il veicolo oggetto di furto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla denuncia, alle stesse condizioni economiche del contratto in essere, per un periodo di 120 (centoventi)



giorni, con un veicolo simile temporaneo; per tale veicolo, essendo temporaneo, non è prevista la presenza di allestimento. Trascorso tale termine, in caso di mancato ritrovamento o restituzione del veicolo, ASA SpA ha il diritto alla sostituzione definitiva del veicolo, alle stesse condizioni economiche dell'ordine/contratto in essere, con altro veicolo usato simile, sia per caratteristiche tecniche (compreso allestimento ove previsto) che per età e percorrenza, o con altro veicolo nuovo simile per caratteristiche tecniche (compreso allestimento ove previsto).

In caso di veicolo nuovo il contratto di locazione ripartirà dall'inizio, con la durata e la percorrenza di origine; il canone sarà mantenuto laddove le condizioni economiche (costruttori, finanziamenti) non abbiano subito variazioni, diversamente, dando evidenza delle mutate situazioni, il Noleggiatore potrà richiedere un adeguamento del canone che sarà rinegoziato tra le parti; i tempi di fornitura saranno verificati con i tempi di reperimento e allestimento del mezzo.

2. Sostituzione per danno grave: nel caso in cui il veicolo oggetto di noleggio non sia ritenuto riparabile e comunque nell'eventualità di danno grave tale da pregiudicare la sicurezza di marcia, il Locatore deve provvedere a sostituire il veicolo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'evento, alle stesse condizioni economiche del contratto in essere, per un periodo di 120 (centoventi) giorni, con un veicolo simile temporaneo; per tale veicolo, essendo temporaneo, non è obbligatoria la presenza di allestimento. Trascorso tale termine, ASA SpA ha il diritto alla sostituzione del veicolo, alle stesse condizioni economiche dell'ordine/contratto in essere, con altro veicolo usato simile, sia per caratteristiche tecniche (compreso allestimento ove previsto) che per età e percorrenza o con altro veicolo nuovo simile per caratteristiche tecniche (compreso allestimento ove previsto).

In caso di veicolo nuovo il contratto di locazione ripartirà dall'inizio, con la durata e la percorrenza di origine; il canone sarà mantenuto laddove le condizioni economiche (costruttori, finanziamenti) non abbiano subito variazioni, diversamente, dando evidenza delle mutate situazioni, il Noleggiatore potrà richiedere un adeguamento del canone che sarà rinegoziato tra le parti; i tempi di fornitura saranno verificati con i tempi di reperimento e allestimento del mezzo.

3. Sostituzione per prolungato fermo macchina: ASA SpA può, in ogni momento, chiedere la sostituzione di ogni autoveicolo che, negli ultimi dodici mesi, abbia subito un fermo macchina complessivo superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri. Nel computo dei 30 giorni sono esclusi i tempi previsti per approvvigionamento dei materiali di ricambio e/o complessità degli interventi.

Per questa sostituzione valgono le modalità e tempistiche delle situazioni sopra disciplinate.

La mancata messa a disposizione del veicolo sostitutivo oltre le tempistiche stabilite, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad euro 30,00, secondo le disposizioni di cui all'art.11 del presente Quaderno d'oneri; la penale sarà applicata anche al ritardo nella messa a disposizione del sostitutivo temporaneo ove eccessivo/pregiudizievole, a insindacabile giudizio di ASA SPA.

Per le sostituzioni sopra menzionate, non può essere richiesto alcun pagamento al momento della consegna o riconsegna del veicolo.

Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni relative agli automezzi noleggiati previsti nel presente Quaderno d'oneri: per quanto riguarda gli aspetti assicurativi, i veicoli, che possono essere reperiti anche presso le altre società di noleggio, devono avere coperture assicurative RCA, Infortuni conducente, senza applicazione di alcuna franchigia per ASA SpA, furto, Kasko etc come meglio specificato nell'Art. 19 del presente Quaderno d'Oneri.

In caso di fornitura di veicolo usato, delle medesime caratteristiche del veicolo sostituito, l'età, la percorrenza e lo stato di usura dovranno essere idonee e funzionali all'uso.

I veicoli sostitutivi dovranno essere provvisti di pneumatici invernali (marchiatura M+S) o catene da neve.

Art. 23. Restituzione anticipata

ASA SpA ha la facoltà di restituzione anticipata del singolo veicolo o di gruppi di veicoli, con conseguente estinzione del rapporto contrattuale, con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e comunque non prima di 30 mesi dalla data di inizio della locazione del veicolo.

In caso di restituzione anticipata, ASA SpA è comunque tenuta al pagamento del 20% dell'ammontare dei restanti canoni.



In tutti i casi di restituzione anticipata è previsto l'eventuale addebito o rimborso sulla eccedenza chilometrica, calcolato sulla percorrenza reale, rapportata al periodo contrattuale, fino alla data di restituzione, secondo le modalità previste dall'art. 24 del presente quaderno d'oneri.

Art. 24. Eccedenze chilometriche

Il Locatore, alla scadenza di ciascun contratto di noleggio, addebita o rimborsa ad ASA SpA i chilometri in eccesso o in difetto rispetto alla percorrenza chilometrica contrattuale stabilita.

Il calcolo del costo chilometrico è effettuato attraverso l'applicazione della formula seguente:

$$C_{km} = (0.20 * C_m * n) / K_m$$

Dove: C_{km} = costo per Km in eccesso o in difetto
0.20 = coefficiente di abbattimento
 C_m = canone di noleggio mensile al netto IVA
 n = durata del noleggio espressa in mesi
 K_m = percorrenza chilometrica contrattuale

L'ammontare dell'addebito, nell'eventualità di percorrenze superiori a quelle stabilite, è ottenuto dal prodotto tra il costo chilometrico (**Ckm**) ed i Km eccedenti, mentre l'ammontare del rimborso, nel caso di percorrenze inferiori a quelle contrattuali, è pari al **70%** del prodotto tra il costo chilometrico (**Ckm**) ed i Km in difetto.

In caso di risoluzione, ai fini del calcolo della percorrenza chilometrica, la percorrenza contrattuale è riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo.

Art. 25. Riconsegna veicoli a fine contratto

Al momento della riconsegna dei veicoli, alla scadenza naturale o prorogata del contratto, in caso di eventuale restituzione anticipata ovvero risoluzione, deve essere stilato un "Verbale di riconsegna", sul quale sono rilevate le condizioni generali, la presenza della documentazione necessaria per la circolazione del mezzo e le dotazioni di bordo, a riscontro di quanto accertato con il Verbale di consegna.

ASA SpA provvede alla riconsegna del veicolo, entro un termine di giorni 15 (quindici) continuativi dalla scadenza contrattuale.

Eventuali danni o mancanze, non rientranti nel "**normale stato d'usura**" e non giustificabili da precedenti denunce assicurative, sono valutati dal personale tecnico del Locatore preposto al ritiro ed addebitati ad ASA. È indispensabile che il verbale di riconsegna presenti le firme dell'incaricato ASA SpA alla riconsegna e dell'incaricato al ritiro dei veicoli, al fine di documentare validamente l'estinzione del rapporto contrattuale.

Nel caso di eventuali contestazioni, ASA SpA, di concerto con il Locatore, nomina un perito iscritto all'Albo dei periti, il cui giudizio è insindacabile. Le spese peritali sono sostenute in parti eguali.

La riconsegna dei veicoli oggetto di locazione, di cui all'Allegato A, avviene presso la sede ASA S.p.A. di Via del Gazometro n. 9, Livorno. In casi particolari, può essere concordato un luogo diverso, comunque all'interno del territorio gestito da ASA SpA.

Art. 27. Pagamenti e Cessione del credito

La fatturazione è anticipata: alla fine di ogni mese il Locatore emette due fatture riepilogative, una per le vetture ed una per gli autocarri.

Le fatture devono essere intestate ad A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa, Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno (Codice Destinatario A4707H7) e dovrà necessariamente contenere i riferimenti relativi al numero dell'Ordine/Contratto, CIG, data, oggetto, pena la non liquidabilità della stessa.

Le fatture sono liquidate entro il termine di 90 giorni data fattura fine mese, dopo verifica della regolarità contributiva, a mezzo bonifico bancario, al netto di eventuali penali.

Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture da parte di ASA spa non possono in alcun modo costituire motivo di sospensione delle prestazioni, risoluzione o recesso da parte del Locatore.

Il Locatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.



Per quanto concerne l'istituto dell'Anticipazione del prezzo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto riservato ai soli settori ordinari e non richiamato dal Libro III del D.lgs. 36/2023 dedicato ai Settori Speciali.

Per quanto concerne l'istituto della Cessione del Credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 28. Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, **nonché la prevalente esecuzione delle stesse. Ne consegue l'attività è subappaltabile in misura non superiore al 50%.**

In ragione della tipologia delle prestazioni e dei tempi di esecuzione dell'appalto, non è consentito il subappalto del subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore deposita il Contratto di Subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del Contratto di Subappalto presso ASA, l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli art. 100 e 103 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ASA in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di Subappalto.

Per quanto concerne l'istituto del Pagamento diretto del Subappaltatore e dei subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice, si applica lo stesso art. 119, comma 11, del Codice.

Salvo quanto stabilito dall'art. 119, comma 11, D.lgs. 36/2023, in caso di pagamento al Subappaltatore da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad ASA copia delle fatture quietanzate del Subappaltatore, corredate della relativa contabilità lavori se richiesta dalla Direzione Lavori, entro e non oltre 20 giorni dal pagamento da parte di ASA, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, ASA può sospendere i successivi pagamenti all'Appaltatore, fino ad adempimento di tale obbligazione contrattuale.

Il subappaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di Subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ASA SpA, sentito il Direttore dell'Esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 29. Modifiche del contratto

Le modifiche al Contratto in corso di validità, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023, ASA SpA si riserva la facoltà di ridurre o estendere il numero dei veicoli oggetto di noleggio ed inclusi nell'Allegato A - "Elenco veicoli".



Entro la data di emissione dell'Ordine/Contratto, ASA SpA può ridurre entro il limite del 10%, il numero dei veicoli inclusi nell'Allegato A - "Elenco veicoli", dandone comunicazione scritta al Locatore.

Entro mesi 9 (nove) dall'emissione dell'Ordine/Contratto, ASA SpA può altresì richiedere ulteriori veicoli con caratteristiche analoghe ai veicoli inclusi nell'Allegato A "Elenco veicoli", ed ai medesimi costi, fino al raggiungimento di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 30. Risoluzione del contratto

ASA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi e secondo le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023, nei seguenti casi:

- a) mancata ed ingiustificata copertura assicurativa con riguardo alle polizze richieste di cui all'art. 19 del presente Quaderno d'oneri;
- b) quando il Locatore si renda colpevole di inadempienze tali da compromettere il corretto svolgimento del servizio (*reiterati ed ingiustificati ritardi nell'effettuazione delle consegne, manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché nel rilascio delle necessarie autorizzazioni destinate alle officine incaricate delle suddette manutenzioni*, etc.);
- c) ingiustificati ritardi nell'effettuazione della revisione periodica dei veicoli prevista dall'art. 80 del Codice della Strada;
- d) penali accumulate dall'Impresa in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- f) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- g) subappalto non autorizzato;
- i) cessione del credito non preventivamente autorizzata.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture/servizi regolarmente eseguiti. Tali somme, nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122 commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 D lgs 36/2023 nonché nelle ipotesi sopra elencate (a-i) sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo/i affidamento/i.

Art. 31. Recesso dal contratto

ASA, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, ha facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all'Affidatario a mezzo PEC.

Art. 33. Responsabilità amministrativa

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, il Locatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili al Locatore sul sito istituzionale www.asaspa.it.

Il Locatore avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea. Il Locatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte del Locatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell'applicazione al Locatore delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo citato.



Art. 34. Whistleblowing

Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, la policy whistleblowing ed il portale per le segnalazioni riservate sono disponibili sul sito istituzionale di ASA S.p.A., nella sezione whistleblowing, accessibile dalla home page.

Art. 35. Norme in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge.

Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in



formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Art. 36. Collegio consultivo tecnico

È costituito, presso la stazione appaltante, il Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ai sensi degli artt. 215-219 del Codice e del relativo Allegato V.2.

Art. 37. Foro competente

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti e non risolte attraverso il CCT si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 211 e 212 del D.Lgs. n.36/2023.

È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 213 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Firenze (Sez. Imprese).